



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**n. 2 del 15 gennaio 2021**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni relative ai Comuni di San Luca e Casignana (Contrada Palazzi), nella provincia di Reggio Calabria e al Comune di Fabrizia e di Vibo Valentia (Frazione Piscopio) nella provincia di Vibo Valentia**

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.  
Dott. Antonio Belcastro  
(f.to digitalmente)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTO** il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

**VISTI** i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTA** la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

**VISTO** il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**VISTA** la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

**VISTA** l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;

**ALLA LUCE** del Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 3 del 5 gennaio 2021;

**CONSIDERATO** che

- le disposizioni previste con Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto-legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;
- le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 05 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure restrittive precedenti;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 hanno integrato le disposizioni già fissate con il DPCM 3 dicembre 2020, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, hanno integrato le disposizioni già fissate dalla normativa nazionale, a tutto il 5 marzo 2021, ferme, per quanto non esplicitamente previsto nel decreto in parola, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020;
- con l'Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria" pubblicata nella GU n. 6 del 9 gennaio 2021, è stata fissata nel territorio regionale l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 ("zona arancione"), dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021;

**CONSIDERATO**, altresì, che

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria ha comunicato in data 11 gennaio 2021 che nel Comune di San Luca e nel Comune di Casignana (Contrada Palazzi) della provincia di Reggio Calabria, si registra una elevata incidenza di casi positivi COVID-19 in relazione alla popolazione residente, tale da doversi ritenere utili provvedimenti da "zona rossa" nei rispettivi territori;
- dai dati presenti nei database regionali risulta che, alla data dell'11 gennaio 2021, nel Comune di San Luca la proporzione dei casi attivi COVID-19 sulla popolazione residente, ha assunto il valore pari a 36,3 casi per 1000 abitanti e nel Comune di Casignana, a seguito dei casi COVID-19 positivi, circoscritti nella Contrada Palazzi, si è raggiunto un valore pari a 40,7 casi per 1000 abitanti; in entrambi i casi i dati registrati sono di gran lunga superiori ai dati medi regionali;
- l'andamento epidemiologico nei Comuni di San Luca e nel Comune di Casignana (Contrada Palazzi), si presenta pertanto in rapida evoluzione e appare necessario, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica, in detti territori, rafforzando le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione, al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per le zone limitrofe e per l'intera Regione, già comunque in una fase di crescita generale dei contagi;
- le misure, nelle comunità sopra individuate, devono essere conseguentemente rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159), alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici realizzata;
- l'intero territorio regionale in relazione all'incidenza dei contagi ed al valore di Rt, si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «alto» di cui al documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19»;

**CONSIDERATO**, inoltre, che

- l'Ordinanza n. 1/2021, al punto 6, ha disposto la proroga dell'Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia (VV) e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 gennaio 2021;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia ha comunicato in data 15 gennaio 2021 che l'andamento epidemiologico in detti territori rimane problematico ed è necessario procrastinare

ulteriormente l'efficacia delle limitazioni già precedentemente fissate, al fine di ridurre la curva dei contagi;

**DATO ATTO**, che

- le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;  
- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e nei relativi allegati, tenendo conto delle disposizioni regionali vigenti;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando nei territori oggetto della presente Ordinanza, adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

**ALLA LUCE** dell'emanazione del DPCM del 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2020;

**RITENUTO NECESSARIO** in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), disporre che **nei giorni compresi fra il 16 gennaio 2021 e il 30 gennaio 2021 sull'intero territorio del Comune di San Luca e del Comune di Casignana, limitatamente alla Contrada Palazzi, nella provincia di Reggio Calabria:**

- si applicano le misure di cui all'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 per come sostituito dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021;

- non sono consentiti gli spostamenti fuori dai territori interessati, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata unicamente nei rispettivi territori interessati dalla presente Ordinanza, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

- è fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai territori individuati, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; sia consentito, ai non residenti, l'attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;

- disporre che **nei giorni compresi fra il 16 gennaio 2021 e il 23 gennaio 2021, sull'intero territorio del Comune di Fabrizia e del Comune di Vibo Valentia, limitatamente alla Frazione Piscopio, nella provincia di Vibo Valentia**, sono ulteriormente prorogate le disposizioni previste nell'Ordinanza n. 1/2021, punto 6, che ha disposto la proroga dell'Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, tenendo conto dell'ulteriore intervenuta normativa nazionale sopra richiamata;

- dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;

-dato atto altresì che i Sindaci dei Comuni interessati, hanno facoltà di adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020 – come sostituito dal medesimo articolo del DPCM 14 gennaio 2021 - al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento;

- dare atto, inoltre:

a) che restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale;

b) che a seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 gennaio 2021, avente ad oggetto “Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

#### **RICHIAMATI:**

a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;

b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;

c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”

d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;

e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRES recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;

per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;

f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

**VISTA** la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018;

**VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

**SENTITO** il Sindaco del Comune di San Luca e preso atto della sua nota del 15 gennaio 2021;

**SENTITI** i Sindaci del Comuni di Vibo Valentia, Fabrizia e Casignana;

**VISTO** il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

**VISTO** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;

**VISTO** il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

**VISTO** il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;

**VISTI** il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 ed il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi nei Comuni di San Luca e di Casignana della provincia di Reggio Calabria;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nei territori interessati, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

## **ORDINA**

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, **nei giorni compresi fra il 16 gennaio 2021 e il 30 gennaio 2021 incluso, sull'intero territorio del Comune di San Luca e del Comune di Casignana, nella provincia di Reggio Calabria**, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74):

1. **Si applicano** le misure di cui all'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020.
2. **Non sono consentiti** gli spostamenti fuori dai territori interessati, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
3. **È consentito** lo spostamento verso una sola abitazione privata, **ubicata unicamente nei rispettivi territori interessati dalla presente Ordinanza**, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori individuati, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività. È consentito, ai non residenti, l'attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta.

4. **Si dispone nei giorni compresi fra il 16 gennaio 2021 e il 23 gennaio 2021, sull'intero territorio del Comune di Fabrizia e del Comune di Vibo Valentia, limitatamente alla Frazione Piscopio, nella provincia di Vibo Valentia**, l'ulteriore proroga delle disposizioni previste nell'Ordinanza n. 1/2021, punto 6, che ha disposto la proroga dell'Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, tenendo conto dell'ulteriore intervenuta normativa nazionale.
5. **Si dà atto che** resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22

maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19”, art. 4 comma 1, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020.

6. **Si dà atto** altresì che i Sindaci dei Comuni interessati, adottano gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all’art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento.
7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
9. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza. A seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Prefetto della provincia di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Presidente della Provincia di Reggio Calabria, ai Sindaci dei Comuni di San Luca, Vibo Valentia, Fabrizia e di Casignana.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

**Spirli**  
(F.to digitalmente)